



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 20/01/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza riunite per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, iscritte ai **nn. 4154/2014; 9160/2014; 11201/2014 e 426/2015 R.G.** promosse da:

ANGELO MARINO, nato a Casagiove, il 04/11/1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro VERDICCHIO, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla via G.M. Bosco n. 5, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito e a preavviso di fermo amministrativo su veicolo.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi rispettivi e da verbali di causa.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con plurimi ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti l'odierno ricorrente presentava opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999 avverso tre avvisi di addebito ed un preavviso di fermo amministrativo:

- Con ricorso n. R.G. 4154/2014 del 19.5.2014 si opponeva all'avviso di addebito n. 357 2014 000 009 0082, notificato in data 4.4.2014, per € 7.050,63 con cui l'INPS chiedeva il pagamento della predetta somma per la sua iscrizione d'ufficio nella

- gestione commercianti, periodo luglio 2008 - dicembre 2013, in quanto socio e amministratore della società s.n.c. EMAN Cars di Angelo Marino & Co., lamentando nel merito l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione medesima, trattandosi di attività di carattere artigianale, consistente nella revisione di automobili, nonché deducendo la prescrizione quinquennale *ex lege* 335/95 per l'intero anno 2008 e per il primo trimestre del 2009;
- con successivo ricorso n. R.G. 9160/2014 del 6.11.2014 presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2014 000 159 5773, notificato il 7.10.2014, con cui l'INPS intimava il pagamento della ulteriore somma di € 7.193,28 per la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, stesso periodo e rate diverse, reiterando le medesime censure e lamentando la maturata prescrizione anche del secondo trimestre dell'anno 2009; facendo presente in entrambi i giudizi di essere disponibile a pagare i contributi in quanto artigiano (richiesta rigettata in sede amministrativa il 15.2.2013);
 - con ulteriore ricorso recante n. R.G. 11201/2014, iscritto il 31 dicembre 2014, si opponeva al preavviso di fermo del veicolo di proprietà Fiat Grande Punto 1.4 16V t-jet 3, targa DN 073 PZ, notificato il 26 novembre 2014, emesso sebbene gli avvisi di addebito posti a suo fondamento fossero stati opposti (oggetto dei precedenti ricorsi) e sospesi *inaudita altera parte* e che le relative comunicazioni fossero state trasmesse all'INPS;
 - infine, con ricorso n. R.G. 426/2015, depositato il 20.1.2015, si opponeva all'avviso di addebito n. 357 2014 000 298 340, notificato in data 12.1.2015, con cui l'INPS chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 13.317,34 per la sua iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti per il periodo dal luglio 2008 al dicembre 2014.

Chiedeva, pertanto, all'interessato Tribunale la declaratoria di nullità dei titoli impugnati, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione per anticipo fattone.

Si costituiva per tutti i giudizi l'INPS in proprio e per la S.C.C.I. con memorie di medesimo tenore, per contestare ed impugnare le avverse prospettazioni e chiedere il rigetto delle domande.

In particolare, evidenziava che dalla relazione amministrativa emergerebbe l'iscrizione della società alla Gestione Commercio con Comunicazione Unica del 15.2.2013 (dichiarazione di inizio attività dal 24.10.2012, data poi rettificata in 7.11.2007) notificata il 17.9.2013, e la successiva cancellazione dal 6.1.2015, allorquando la CCIAA provvedeva all'iscrizione nell'Albo degli Artigiani.

Argomentava circa la fondatezza della pretesa anche sulla base delle rese dichiarazioni dei redditi e dall'assenza di dipendenti (visura camerale).

All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa – che ha avuto un *iter* travagliato, anche a causa del mutamento del giudice istruttore – è stata decisa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, nel rispetto degli obblighi di concisione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

In primo luogo, occorre dire che l'opposizione agli avvisi di addebito e al preavviso di fermo sopra individuati risulta, in tutti e quattro i casi, tempestivamente proposta, in

quanto tra le date delle notifiche per come riportate dal ricorrente e non contestate dall'Ente impositore e i ricorsi in opposizione non è decorso il termine dei 40 giorni fissati dalla normativa applicabile alla fattispecie, ex art. 24 D. lgs. 46/1999.

Dispone infatti tale referente normativo che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro “*contro l'iscrizione a ruolo*” (comma 5) e che solo se tale opposizione è relativa a “*motivi inerenti il merito della pretesa contributiva*” (comma 6) il procedimento è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Quanto all'eccezione di prescrizione va detto che la stessa risulta infondata.

Ed infatti dalla lettura degli avvisi di addebito si evince che le stesse riguardano presunti mancati versamenti di contributi fissi o entro il minimale dovuti per la gestione commercianti per gli anni dal luglio 2008 al 2014.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente sono stati allegati validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione: il 17.9.2013 è stato notificato provvedimento d'iscrizione alla Gestione Commercianti (cfr. alleg. 2 produz. INPS) – iscrizione che lo stesso ricorrente ha richiesto - che il sig. Marino non ha contestato o disconosciuto.

L'atto interruttivo della prescrizione è per sua natura atto recettizio che assume valore nel momento in cui viene portato nella sfera di conoscenza del destinatario; in mancanza della prova della notifica o, comunque, dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, lo stesso deve considerarsi *tamquam non esset* (sulla natura recettizia dell'atto interruttivo della prescrizione cfr. Cass. sent. n. 3074 del 22.3.1991; Cass. Sez.II, sent n.6099 del 1.6.1993). Orbene, nella fattispecie l'atto interruttivo della prescrizione prodotto, sebbene notificato a mezzo di raccomandata a/r a persona diversa dal destinatario dello stesso e senza che nelle corrispondenti ricevute della notifica sia mai stata indicata la qualità del ricevente ed il rapporto dello stesso con il destinatario dell'atto, nulla in proposito il ricorrente ha osservato.

Va solo ricordato che ai sensi della legge 335/1995 il termine prescrizionale fissato per il versamento dei contributi è di cinque anni, termine che risulta a ritroso non trascorso dal 17.9.2013, nemmeno per le pretese contributive più risalenti, ovvero la rata del 3° trimestre del 2008, in scadenza il 16.11.2008.

Nel merito, nel caso di specie, in cui l'obbligo contributivo non risulta seguente ad un accertamento ispettivo ma frutto di inadempienze relative ad una posizione contributiva già regolarizzata, com'è emerso *per tabulas* dalla documentazione offerta in comunicazione dall'INPS.

Il ricorrente è iscritto alla Gestione Commercianti dell'INPS (codice azienda 20642936 PK), in qualità di socio e legale rappresentante della società “EMAN Cars di Angelo Marino & Co.” S.n.c., impresa commerciale sino agli inizi del 2015, come dalla visura camerale in atti, quando è stato iscritto alla sezione speciale artigianato.

Negli avvisi di addebito si fa valere un credito contributivo nei confronti della persona di Angelo Marino e non già della società da questi rappresentata, che, come tale, non è soggetta ad assicurazione.

Parte opponente contesta l'obbligo, in ragione della natura artigianale e non commerciale dell'attività di revisione autoveicoli svolta da lui e dalla società di cui è amministratore; questo l'unico motivo di doglianza sollevato.

Giova ripercorrere i tratti salienti della normativa invocata e analizzare gli artt. 2 e 3 L. 443/1985.

Art. 2 – Imprenditore artigiano:

«È **imprenditore artigiano** colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».

Art. 3 – Definizione di impresa artigiana:

«È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di Legge quadro per l'Artigianato 443/85 2/7 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana».

Questa essendo la normativa, va precisato che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano ai sensi della legge n. 463 del 1959 e della legge n. 233 del 1990, e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistere automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 (sul punto Cass. Sez. Lav., sent. n. 8434 del 27-05-2003).

L'art. 9-bis del d.l. 31/01/2007, n. 7, per quanto qui rileva al comma 1 recita:

“1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009”. La disposizione stabilisce che, per l'avvio di un'impresa artigiana, l'interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1). Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal richiedente e, dalla medesima data, decorrerà anche l'obbligo contributivo.

Il comma 4 della citata disposizione recita, infine *“Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività”.*

Con riguardo all'imprenditore commerciale, l'art. 1, comma 203, della legge n.662 del 23.12.1996 sostituisce il comma 1 dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160 il quale, a sua volta, aveva sostituito l'art.1 della legge 27.11.1960 n.1397; il testo oggi in vigore dispone:

“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.*

Tal referente normativo, dunque, ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella **gestione Commercianti**; in applicazione della norma sono tenuti alla iscrizione i soci lavoratori delle società di persone e delle srl che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ebbene, quanto alla Gestione Commercianti, e con particolare riferimento al socio di s.n.c., come nel caso *de quo*, l'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, dispone: *“Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino*

le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 [...]".

Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Orbene, ricostruito il quadro normativo, è d'uopo esattamente circoscrivere il *thema decidendum* del presente giudizio: al Giudice non è chiesto di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare della qualifica di imprenditore artigiano, bensì accertare che non vi siano quelli propri dell'imprenditore commerciale.

Dal tenore complessivo del ricorso si osserva che non emerge alcuna contestazione specifica circa la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti che legittimano l'iscrizione alla Gestione Commercianti, tanto più che l'INPS ha provato in via documentale che è stato il ricorrente stesso in data 15 febbraio 2013 ad aver fatto domanda di iscrizione alla Gestione Commercianti indicando quale data di inizio attività l'ottobre del 2012, di conseguenza alcuna fondata doglianza poteva sollevare in ordine all'avvenuta iscrizione, che è stata dal ricorrente voluta espressamente, evidentemente nella consapevolezza di possederne i requisiti di appartenenza.

Né, di contro, il ricorrente ha dato prova di aver inoltrato una ComUnica ai fini dell'iscrizione all'Albo Artigiani con l'indicazione specifica dei relativi requisiti. Difetta, sul punto, l'allegazione ancor prima che l'asseverazione, che il Giudice non può certo colmare mediante il ricorso ai poteri officiosi.

In sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'Istituto nei confronti dell'opponente, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'Istituto è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Le difese spiegate dalla parte opponente non si sostanziano in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento (avendo sollevato la sola parziale prescrizione, giudicata infondata).

In realtà, dunque, per quanto vada evidenziato che in siffatte fattispecie l'onere probatorio incombe all'INPS, assorbente, nella fattispecie, risulta essere la circostanza che il ricorrente ha provveduto egli stesso a chiedere di essere iscritto alla Gestione Commercianti e non una parola in ricorso spende sulla circostanza; a questo punto, d'ufficio, e tramite più approfonditi controlli, l'Inps ha provveduto a retrodatare la sussistenza dell'obbligo contributivo già all'anno 2007, con conseguenti avvisi di addebito per l'omissione contributiva maturata dal luglio 2008 - nel rispetto dei termini di prescrizione, come già spiegato -, avendo riguardo alla situazione societaria per come è emersa dalla documentazione.

Gli assunti dell'Ente previdenziale sono documentalmente riscontrati e tanto basta in assenza di contestazione da parte del ricorrente.

In primis, (cfr. allegato 3 della produzione di parte resistente) è stata allegata la domanda d'iscrizione alla Gestione Commercianti.

Inoltre, (cfr. allegato 6) vi è la visura camerale storica - datata 31 marzo 2015 – dalla quale si evidenzia che la società del ricorrente *E.M.A.N. Cars*, iscritta al Registro delle Imprese nella sezione ordinaria già il 20.12.2005 (e con la qualifica di impresa artigiana soltanto a far data dall'11.2.2015) all'epoca recava quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di autoriparazione, di elettrauto, di esercizio dell'attività di installazione di impianti GPL e metano, climatizzatori, condizionatori ed accessori per auto di ogni genere, impianti di *hi-fi car* di ogni genere, impianti di antifurto, anche satellitari e di navigatori satellitari; in data 7.11.2007, vi è stata una modifica dell'attività di impresa la quale è risultata essere di meccatronica, gommista, carrozzeria a secco e centro di revisione auto, classificazione ATECORI 2007; in particolare, tra le riparazioni meccaniche di autoveicoli figurano come attività prevalenti svolte dall'impresa l'attività di elettrauto iniziata il 7.11.2007 e quella di meccanica e motoristica, carrozzeria e gommista dal 1.4.2008.

Dal 24 ottobre 2012, invece, l'attività registrata è di “centro di revisione auto”.

Va evidenziato a questo punto che da tale ultima data il ricorrente stesso fa decorrere l'inizio dell'attività per la quale ha richiesto l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ritenendo senza dubbio che la predetta attività rientrasse nel novero di quelle ricomprese in tale contribuzione; è contraddittoria la strategia difensiva adottata in sede di opposizione, visto che in ricorso si deduce che proprio perché l'attività svolta dal ricorrente è di mera “revisione auto” rientrerebbe tra quelle artigianali e non propriamente commerciali.

E' significativo, inoltre, che la Camera di Commercio ha proceduto alla iscrizione presso la gestione artigiani nell'anno 2015 e non risulta insorto alcun contrasto in sede amministrativa prima dell'odierno giudizio.

Tali i motivi della decisione, risultano assorbite tutte le altre diverse questioni prospettate.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: “...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale...”*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna Angelo Marino soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, in base ai valori minimi DM 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20.1.2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*